

# **U.T.E.**

## **UFFICIO TECNICO ERARIALE DI VITERBO**

### **SERIE**

- ◆ VALUTAZIONI DANNI DI  
GUERRA**
- ◆ DANNI ALLEATI**

### **INVENTARIO**

**A cura della Dott.ssa Cinzia Pintarelli**

Questo inventario è stato curato dalla Dott.ssa  
Cinzia Pintarelli durante i sei mesi di volontariato  
(18 aprile 2001 - 16 aprile 2002) svolto presso  
l'Archivio di Stato di Viterbo.

Un affettuoso ringraziamento va alla Signora  
Tiziana G. Fabris per la costante disponibilità e per  
l'infinita pazienza con le quali ha seguito e  
coordinato questo lavoro.

# INDICE

1.	Introduzione storica.....	p. 4
1.1	Nascita.....	p. 4
1.2	Le competenze e le attribuzioni.....	p. 5
1.3	Le Sezioni.....	p. 6
2.	Prima fase: La presentazione delle domande.....	p. 7
2.1	Le aziende agrarie.....	p. 9
2.2	I fabbricati urbani.....	p. 9
2.3	Le aziende industriali.....	p. 10
2.4	I beni mobili.....	p. 10
2.5	I beni ecclesiastici.....	p. 11
2.6	Le automobili.....	p. 11
3.	Seconda fase: L'accertamento del danno.....	p. 12
4.	Terza fase: Il controllo.....	p. 13
5.	Quarta fase: La liquidazione.....	p. 14
5.1	Il ricorso.....	p. 18
6.	Introduzione archivistica.....	p. 19
7.	Le Leggi.....	p. 20
8.	Le Circolari.....	p. 21
9.	Inventario.....	p. 24

# U.T.E.

## UFFICIO TECNICO ERARIALE DI VITERBO

### SERIE

- VALUTAZIONI DANNI DI GUERRA
- DANNI ALLEATI

### INTRODUZIONE STORICA

#### Nascita

U.T.E. è la sigla di Ufficio Tecnico Erariale.

“L’Ufficio Tecnico Erariale è organo a competenza provinciale; esso, pertanto, è presente in ciascuna delle novantaquattro provincie in cui è suddiviso il territorio dello Stato”.<sup>1</sup>

L’U.T.E. di Viterbo nasce solo dopo il 1949, prima esisteva solamente come *Sezione Autonoma* della sede centrale di Roma.<sup>2</sup>

Questo fatto è deducibile dall’esame della serie: dalla busta 14 comincia ad apparire la dicitura: *Ufficio Tecnico Erariale di Roma II Sezione Autonoma di Viterbo Provincia di Viterbo*<sup>3</sup> e, dalla busta 30, le richieste di risarcimento sono presentate all’*Ufficio Tecnico Erariale di Viterbo Provincia di Viterbo*.

Queste osservazioni sono supportate non solo dalla visione degli incarichi, ma anche da ulteriori verifiche: “Prima del 1949 esistevano in 41 provincie le cosiddette ‘sezioni staccate’ degli uffici tecnici erariali, con competenza esclusivamente in materia catastale. In relazione all’aumento di interventi tecnici ed all’esigenza di rendere più immediati gli adempimenti chiesti dagli uffici statali e da altre pubbliche amministrazioni, nel 1949 tali organi vennero elevati di fatto a rango di uffici tecnici erariali, sia pure con le denominazioni di Sezioni autonome, ma con tutta l’organizzazione e le attribuzioni degli uffici tecnici erariali. Peraltro, le disposizioni di legge emanate nell’ultimo ventennio e che hanno affidato specifici adempimenti agli Uffici tecnici erariali, mentre si richiamano alla circoscrizione

---

<sup>1</sup> *Ufficio Tecnico Erariale*, “Novissimo Digesto Italiano”, Torino, UTET, 1957 (stampa 1973), XIX, p.1084

<sup>2</sup> *Ufficio Tecnico Erariale*, “Novissimo Digesto Italiano”, cit., p.1084

<sup>3</sup> Vedi ad es. gli Inc. 2441, 2444, 2476, 2494 (anche se sulla copertina originale è scritto *Ufficio Tecnico Erariale di Roma II Provincia di Viterbo*).

provinciale, non fanno alcuna distinzione fra uffici tecnici erariali e sezioni autonome”.<sup>4</sup>

L’Ufficio Tecnico Erariale di Viterbo nasce prima come *Sezione Autonoma* di Roma<sup>5</sup> ed in seguito si trasforma in un ufficio indipendente senza, però, che questo abbia comportato alcun cambiamento di organizzazione e di attribuzioni in quanto ci si è sempre trovati di fronte allo stesso organo della pubblica amministrazione.

Di quest’ufficio sono state inventariate le serie: *Valutazioni danni di guerra* e *Danni alleati*.

Con danno di guerra la giurisprudenza intende ogni perdita o deterioramento di beni, diritti o interessi, pubblici o privati, conseguente ad un fatto bellico.

Questa definizione comprende gli atti abusivi di occupazione e di prelevamento, operati da chiunque e non solo da truppe regolari, ovvero l’abbandono di beni allorché il proprietario abbia abbandonato i suoi beni perché costretto da eventi bellici, da ordini delle autorità oppure a causa di prigionia, di internamento o di evacuazione.

Non sono considerati danni di guerra la perdita o la lesione di beni fuori dal territorio nazionale.<sup>6</sup>

Dunque, la serie riordinata riguarda le richieste di valutazione e di risarcimento dei danni di guerra patiti da persone, fisiche o giuridiche, della città e della Provincia di Viterbo.

### **Le competenze e le attribuzioni**

L’Ufficio Tecnico Erariale è l’organo competente per l’accertamento e per la valutazione delle richieste sui danni di guerra.

Per svolgere quest’attività esso si è avvalso della collaborazione di altri uffici della P.A., primo fra tutti di quello del Genio Civile.

Quest’ultimo si è occupato soprattutto della stima dei danni dei fabbricati urbani, mentre l’U.T.E. ha amministrato le richieste di tutti i beni danneggiati, qualunque fossero la loro tipologia e l’entità del danno.

Dopo l’entrata in vigore della Legge 27-12-1953 n. 968, il discorso cambia: l’U.T.E. si occupa solamente della stima dei danni subiti dalle aziende agrarie e della perdita o danneggiamento di beni mobili agrari, previo il parere favorevole espresso dall’Ispettorato dell’Agricoltura di Viterbo.

---

<sup>4</sup> *Ufficio Tecnico Erariale*, “Novissimo Digesto Italiano”, cit., p.1084

<sup>5</sup> La sede romana dell’U.T.E. era Via Ferruccio I, p° 6°, int.214 TEL 75451, quella viterbese si trovava in Via Montello

<sup>6</sup> Legge 26-10-1940 n. 1543 art.1 e Legge 27-12-1953 n.968, art.1

Le pratiche sui risarcimenti dei fabbricati urbani scompaiono dalle serie: a partire dalla busta 34., che coincide con l'entrata in vigore della Legge 27-12-1953 n. 968, non vi sono più tracce di richieste di indennizzo o di contributo per fabbricati urbani.

La Guardia di Finanza e i Carabinieri intervengono per verificare se il danno di guerra sia realmente accaduto, L'Ufficio Provinciale Ispettorato e Commercio interviene nella stima dei danni di negozi e di esercizi commerciali.<sup>7</sup>

Per quanto concerne la liquidazione del risarcimento vi provvede, con competenza esclusiva e distinta, l'Intendenza di Finanza.

## Le Sezioni

Premesso che presso ogni Ufficio Tecnico Erariale sussiste un *Servizio generale* alle dirette dipendenze del dirigente d'ufficio per i compiti di segreteria, protocollo, archivio, economato, contabilità spese e mobili, statistica e amministrazione del personale, l'articolazione interna per quanto concerne i servizi tecnici è ordinata per *Sezioni*, in relazione a gruppi omogenei di compiti.

Due sono le *Sezioni* che ci interessano: la III e la V.

La III è la sezione *Stime* e riguarda “le valutazioni di beni immobili e delle aziende industriali per l'applicazione delle tasse di registro e di successione e la valutazione dei beni immobili e delle aziende industriali e delle relazioni tecniche sull'applicazione o meno dei contributi di migioria in dipendenza di opere eseguite dallo Stato, direttamente o in concessione”.<sup>8</sup>

Questa *Sezione* è segnalata solo sulle copertine degli incarichi ma non sul certificato di valutazione del danno sul quale la sezione citata è sempre la V.

Quest'ultima, in effetti, è competente “sull'accertamento e stima dei danni di guerra nei casi in cui, ai sensi della legge sul risarcimento di essi, è richiesto il parere degli Uffici Tecnici Erariali e degli accertamenti tecnici e stime per indennizzi concessi a requisizioni da parte delle forze armate alleate”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Inc. 1358 ed Inc. 1401 Es. 1962-1963. Nell'Inc. 1401 “per due porzioni di fabbricato a Viterbo, in Via dell'Orologio Vecchio, adibite rispettivamente a studio professionale e a bottega con cantina vengono fatte nell'ordine, stime del Genio Civile, dell'U.P.I.C. e dell'Ufficio Tecnico Erariale. Ma una nota informativa dell'U.T.E. denuncia la scarsa precisione dell'U.P.I.C. “che non ha tenuto conto delle due precedenti relazioni. La stessa mancanza di rigore e precisione è sottolineata dall'U.T.E. nei confronti dell'UPIC nell'Inc. 1358

<sup>8</sup> *Ufficio Tecnico Erariale*, cit., p.1085

<sup>9</sup> *Ufficio Tecnico Erariale*, cit., p.1085

Una sola volta è stata rinvenuta la nota “Non trattasi di danni di guerra, interessa la Seconda Sezione. Grandine”.

## **PRIMA FASE: LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Il procedimento si apre dietro denuncia o istanza dell'interessato che può essere una persona fisica o giuridica, una società a carattere economico ovvero un ente morale.

La richiesta di risarcimento può essere inoltrata dal proprietario, dall'affittuario, dall'enfiteuta, dal curatore o dall'amministratore del bene: chiunque può iniziare la pratica, basta che sia esistente un legame di proprietà o di uso tra il bene e il denunciante.

La possibilità di sostituire il proprietario nella fase di richiesta di risarcimento è sancita dalla Legge.<sup>10</sup>

Qualora il proprietario non intendesse presentare alcuna denuncia per edifici urbani e rustici danneggiati da eventi bellici ed utilizzabili per il ricovero dei senza tetto, è previsto l'intervento d'ufficio dello Stato attraverso l'Ufficio del Genio Civile: “Ai lavori di riparazione di edifici urbani o siti in borgate agricole danneggiate da eventi bellici ed utilizzabili per l'alloggio di senza tetto, possono provvedere i proprietari degli edifici stessi coi benefici contemplati nel presente decreto.

Quando i proprietari non dichiarino di provvedere per conto proprio alle riparazioni indispensabili, ed anche indipendentemente da ogni loro dichiarazione, semprechè lo si ritenga necessario in riguardo al problema dei senza tetto, si può procedere alle riparazioni a cura diretta del Genio Civile restando a carico dei proprietari il rimborso parziale della spesa”.<sup>11</sup>

La denuncia deve essere corredata dagli elementi diretti a provare la perdita dei beni per fatto bellico e la proprietà dei beni stessi.

Gli interessati possono presentare memorie e documenti,<sup>12</sup> possono allegare atti di vendita, testimonianze, certificati di stato di famiglia, lettere personali del danneggiato, ecc....

Nelle pratiche, specialmente quelle nelle buste più recenti, si possono trovare diverse marche da bollo, in particolare nell'Inc. 2222 ben 141 marche da bollo testimoniano l'esistenza della tipografia e cartoleria “La Commerciale” di Acquapendente<sup>13</sup> e nell'Inc. 1185 si possono contare 250

---

<sup>10</sup> Legge 26-10-1940 n. 1543, art.14

<sup>11</sup>D.L.L.09-06-1945 n. 305, art.11, disposizione ribadita nel successivo D.L.C.P.S 10-04-1947 n. 261, art.15

<sup>12</sup> Legge 27-12-1953 n. 968, art.22

<sup>13</sup> Inc. 2222 Es. 1951/52 contiene buste da lettere, ricevute di versamento su bollettini postali, carte intestate di altre società commerciali

marche da bollo su fatture rilasciate da un commerciante di tessuti all'ingrosso.<sup>14</sup>

In queste marche sono raffigurati l'effigie dell'Italia o il ritratto di Vittorio Emanuele III, l'ultimo Re.

Con il passare del tempo, questa figura è sostituita da altre immagini, dai volti di coloro che hanno partecipato alla lotta antifascista: le raffigurazioni di A. Gramsci, del Gen. S. Martelli, Don. U. Bracchi, G. Fiore, G. Pintor, A. Brandimarte, D. Minzoni vengono stampate su marche da bollo di due Lire edite dal Comitato di Liberazione Nazionale pro Vittime Politiche.

Accanto alle marche da bollo ci sono buste da lettera, cartoline postali, telegrammi, carte intestate, fatture.<sup>15</sup>

Nonostante questo, la volontà del legislatore resta quella di velocizzare e semplificare le procedure burocratiche.<sup>16</sup>

Ciò è dovuto al fatto che non tutti i beni sono stati registrati dai proprietari e al fatto che gli archivi hanno sofferto gli stessi danni di quei beni di cui ora si deve pubblicizzare l'esistenza, la proprietà e la struttura.

E' da sottolineare che, indipendentemente dalla natura del bene in questione, viene spesso richiesto l'atto notorio, anche se esso non è sempre presente negli incarichi.

L'atto di notorietà serve per dimostrare, legalmente e pubblicamente, l'esistenza del bene sinistrato, per garantire la veridicità del fatto, verificare le cause e le responsabilità di quello che è successo, accertare il possesso dei beni, qualunque siano la tipologia o l'uso cui sono destinati.

La presentazione dei documenti si differenzia in base alla tipologia del bene di cui si chiede il risarcimento.

I beni sono stati suddivisi in:

1. AZIENDE AGRARIE
2. FABBRICATI URBANI
3. AZIENDE INDUSTRIALI (la categoria include tutte le società a carattere commerciale)
4. BENI ECCLESIASTICI
5. AUTOMOBILI

---

<sup>14</sup> Es. 1951/1952

<sup>15</sup> Ad es. la società *Locatelli Mattia*, con sede a Roma in Via Sette Chiese 134, allega alla sua richiesta la carta intestata dell'Azienda.

<sup>16</sup> Vedi R. D. L. 24-12-1942 n. 1500



## **LE AZIENDE AGRARIE**

L'U.T.E richiede al danneggiato la presentazione di certificati che attestino la proprietà, l'estensione del terreno e la presenza o meno di un'annessa casa rurale. Come ad es.:

1. certificato semplice catastale
2. planimetria del terreno danneggiato
3. computo metrico estimativo in duplice copia dei lavori di ripristino del fabbricato
4. dichiarazione redatta dalla S.V. di avere oppure no, per quanto riguarda il fabbricato una pratica in corso per ottenere dal Genio Civile un acconto di risarcimento

Considerando la precaria situazione degli archivi amministrativi subito dopo la guerra, l'Ufficio Tecnico Erariale cerca di provvedere con i propri mezzi e con il proprio personale alla mancanza di quei documenti come il certificato catastale, l'estratto di mappa e di altri che servono all'identificazione del terreno ed alla stima dei danni.

E lo fa mandando i suoi tecnici direttamente sul posto per accertare l'ubicazione e l'estensione del terreno ed, eventualmente, del fabbricato rurale e per valutare l'entità economica del danno; lo fa stabilendo un sopralluogo in accordo con il proprietario o l'affittuario del terreno e con la volontà di avere, magari in un secondo momento, i documenti utili: "occorre a questa Sezione la Vostra presenza oppure la presenza di un Vostro incaricato, che conosca bene l'ubicazione del terreno, e poi l'interessato stesso deve provvedere per l'invio a Roma della pianta richiesta per il risarcimento o danni di guerra".<sup>17</sup>

## **I FABBRICATI URBANI**

Nel caso di fabbricati urbani il denunciante è tenuto a presentare, oltre all'atto notorio, anche altri certificati.

Di seguito si riportano quelli richiesti normalmente per l'avvio di una pratica:

1. N. I copie autentiche degli atti dai quali trae origine il diritto di proprietà

---

<sup>17</sup> Inc. 2009 Es. 1946/47

2. N. I certificati di trascrizione
3. N. I certificati catastali
4. N. 2 certificato di appartenenza dell'immobile
5. N. 2 perizie
6. N. 2 planimetrie
7. N. I certificato generale del Casellario Giudiziario
8. N. 2 certificati dell'imposta complementare
9. N. I certificato di cittadinanza
- 10 N. I stato di famiglia

### **LE AZIENDE INDUSTRIALI**

Appartengono a questa categoria le società a carattere commerciale, artigianali ed industriali.

Di seguito si riportano i documenti richiesti normalmente per l'avvio di una pratica:

1. N. ... fatture;
2. Lettere di vettura polizze di carico o documenti equipollenti;  
Certificato dell'Ufficio di Imposta
3. Atto di notorietà
4. Certificati di cittadinanza italiana
5. Certificati penali
6. Descrizione generale del danno avvenuto  
oppure:
  1. Certificato attestante che il capitale sociale appartiene a cittadini italiani (trovato una sola volta)
  2. Certificato attestante a chi spetta la rappresentanza legale della Società
  3. Certificati penali e di cittadinanza degli amministratori

### **I BENI MOBILI**

La categoria "Beni Mobili" include prodotti agricoli, il bestiame, gli attrezzi per la lavorazione della terra, calici e corporali,<sup>18</sup> libri,<sup>19</sup> tappeti, stoffe, quadri, attrezzatura cinematografica,<sup>20</sup> palloni da calcio, bandiere tricolori, un gioco della dama, ecc.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Inc. 2687 Es. 1957/58

<sup>19</sup> Inc. 2577, Inc. 3437 Es. 1957/58

<sup>20</sup> Inc. 2953 Es. 1959/60

<sup>21</sup> Inc. 1875 es. 1962/63

L'esistenza di carri e la proprietà di bestiame è testimoniata dai certificati del *Registro del carreggio o del bestiame*, presenti solo nelle pratiche di Tarquinia e Tuscania.

## **I BENI ECCLESIASTICI**

I terreni e i fabbricati rurali di proprietà degli enti ecclesiastici sono sottoposti allo stesso trattamento dei beni privati: si stima l'entità del danno e si rimborsa secondo le leggi vigenti.

Le pratiche di risarcimento sono di competenza del Ministero dei LLPP: "Alla ricostituzione, a carico dello stato, dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché delle chiese parrocchiali e assimilate, sarà provveduto dal Ministero dei Lavori pubblici".<sup>22</sup>

Per quanto riguarda la liquidazione del danno, la legge stabilisce che: "Gli istituti pubblici di assistenza e di beneficenza e gli enti pubblici civili ed ecclesiastici, se non godono di un più favorevole trattamento in base a speciali disposizioni di legge, sono ammessi ad usufruire, per i loro beni patrimoniali destinati ad abitazione, del contributo della metà della spesa occorrente per le riparazioni, qualunque sia l'ammontare dell'imposta patrimoniale".<sup>23</sup>

## **LE AUTOMOBILI**

Le richieste per il risarcimento di automobili compaiono all'incirca verso il 1949.

Le automobili di cui si chiede il risarcimento sono, per lo più, di marca FIAT (troviamo le famose macchine *Balilla* e *Topolino*).

Viene considerata risarcibile solo un'automobile che non appartenga alla categoria beni di lusso, un'auto, cioè, che "possa considerarsi macchina utilitaria".<sup>24</sup>

Per avviare la pratica l'interessato deve presentare agli uffici dell'U.T.E. il libretto di immatricolazione dell'automobile.

---

<sup>22</sup> Legge 26-10-1940 n.1543, art.27

<sup>23</sup> D.L.C.P.S. 29-04-1947, art.16 comma d)

<sup>24</sup> Vedi Inc. 663. Es. 1949/50. Anche nel successivo incarico 664 troviamo richieste su automobili

## **SECONDA FASE: L'ACCERTAMENTO DEL DANNO**

Dopo la presentazione della richiesta, l'Ufficio Tecnico Erariale effettua, nella persona del tecnico incaricato, un sopralluogo per accertare la qualità e quantità della perdita o del deterioramento del bene.

Nella maggior parte dei casi la valutazione economica è redatta dal tecnico incaricato dallo stesso Ufficio Tecnico Erariale, mentre l'accertamento sulla veridicità dei fatti viene stipulato dai carabinieri o dal Comando della Guardia di Finanza.

Quest'ultimo ha operato soprattutto nelle zone di Tarquinia, almeno fino agli anni 1945/46.<sup>25</sup>

A Nepi l'entità del danno è accertata dall'U.T.E. insieme ai Carabinieri.<sup>26</sup>

E' importante la qualifica professionale del perito: il revisore sottolinea "l'opportunità di far sapere al compilatore di queste pratiche che l'indicazione del suo nome nelle pratiche di ufficio deve essere sempre preceduta dalla qualifica di Geom. All'ufficio che Tizio si chiami invece Tazio non importa; interessa invece sapere la qualifica che riveste nell'impiego".<sup>27</sup>

La perizia è effettuata dal tecnico incaricato accompagnato dall'interessato; lo stesso Ufficio Tecnico Erariale invita il denunciante a fissare un luogo e un'ora dell'appuntamento per accompagnare il tecnico durante il sopralluogo.<sup>28</sup>

In caso di impossibilità ad essere presente, il danneggiato può "delegare persona di sua fiducia e pratica dei luoghi"<sup>29</sup> e molte volte sono state riscontrate queste deleghe.

Gli stessi interessati possono far redigere l'accertamento dei danni da un geometra di loro fiducia, rimanendo comunque fermo il riscontro finale da parte del tecnico dell'Ufficio.

---

<sup>25</sup> Nella busta 46 (Es. 1962-1963) è sempre presente il resoconto sulla veridicità del danno, stipulato dalla P.T.I. Polizia Tributaria Investigativa – Guardia di Finanza.

<sup>26</sup> Inc. 3319 Es. 1962-63

<sup>27</sup> Inc. 2695 Es. 1946/47

<sup>28</sup> Ad. es. Inc. 2070 Es. 1946/47

<sup>29</sup> Inc. 2208 Es. 1946/47

Qualora non si riuscisse ad avere gli atti oppure non si riesca ad effettuare il sopralluogo la pratica viene respinta.<sup>30</sup>

Lentezze ed errori nella fase di accertamento economico del danno sono abbastanza frequenti.<sup>31</sup>

Le richieste di risarcimento per danni alleati seguono un iter leggermente diverso: la fase dell'accertamento, definita come *Rapporto informativo*, è effettuata dall'Intendenza di Finanza (Polizia Tributaria) in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Erariale, mentre nel caso di beni immobili, l'Ufficio Tecnico Erariale redige lo **stato di consistenza** .

In esso sono segnalati il nome e il domicilio del proprietario, l'ubicazione, l'epoca della costruzione, lo stato d'uso e la struttura dell'immobile; viene indicata l'esistenza o meno dell'impianto elettrico, idrico, igienico.

Le valutazioni dei beni danneggiati da forze armate alleate erano effettuate dall'Ufficio centrale di controllo alle dipendenze della Direzione Generale del Genio Militare e dagli uffici periferici di requisizioni alleate, istituiti alle dipendenze della predetta Direzione Generale del Genio Militare.

Con l'entrata in vigore della Legge n.10 del 9 gennaio 1951 la competenza sulla valutazione del danno alleato passa dal Genio Militare all'U.T.E.: "Gli Uffici tecnici provvederanno all'espletamento dei servizi tecnici finora affidati ai soppressi uffici periferici di requisizioni alleate, ed a quelle altre incombenze che, d'intesa col Ministero delle Finanze (Direzione Generale del catasto dei servizi tecnici erariali), potranno essere loro affidate dal competente servizio del Ministero del Tesoro".<sup>32</sup>

Le perizie di tutte e due le serie vengono controllate, corrette e firmate dal Capo della Sezione e dall'Ingegnere Capo Erariale.

Ogni accertamento è notificato su un apposito modulario.

Ogni modulario afferisce ad una precisa tipologia di bene (azienda agraria, fabbricato urbano, beni mobili, azienda industriale).

### **TERZA FASE: IL CONTROLLO**

La relazione è corretta, formalmente e sostanzialmente, dal funzionario di più alto grado dell'Ufficio Tecnico Erariale.

Se si notano disattenzioni o incongruenze, viene richiesto alle forze pubbliche (Carabinieri, ma soprattutto, Guardia di Finanza) un ulteriore controllo.

---

<sup>30</sup> Inc. 1317 Es. 1956/57, Inc. 2728 Es. 1959/60,

<sup>31</sup> Vedi nota 9, Inc. 1686 Es. 1955/56; Inc. 3232 Es. 1960/61

<sup>32</sup> Legge 9-01-1951 n.10, art.10

Se si riscontrano irregolarità, sostanziali o formali, l'U.T.E. invita il richiedente a “dare delucidazioni sulla pratica di cui all'oggetto”<sup>33</sup> o inizia ex novo la pratica.

I dati sicuri e certi sono “riconosciuti indispensabili per la ricostruzione del fabbricato”<sup>34</sup> e per ottenere la liquidazione perché, se non si riesce ad raccogliere una quantità esauriente di informazioni, la pratica si ferma fino al momento in cui non si riesce ad avere una visione esaustiva della situazione.

## **QUARTA FASE: LA LIQUIDAZIONE**

Il procedimento si conclude con un decreto di rigetto dell'istanza o di concessione della liquidazione.

L'organo amministrativo liquidatore è l'Intendenza di Finanza.

L'obbligo di indennizzare i danni prescinde da una condotta di guerra legittima o illecita.

In base alla legge, infatti, sono posti indifferentemente sullo stesso piano i fatti commessi dalle forze armate regolari e da quelle non regolari, dagli alleati e dai nemici; anche i fatti commessi abusivamente o con la violenza sono equiparati ad atti dovuti a “legittime” esigenze belliche.

Per quanto concerne la serie *Danni alleati* sulle copertine di questi incarichi viene quasi sempre specificato la tipologia del danno subito, si segnala, cioè, se esso è sorto in seguito a “requisizione ed occupazione di beni immobili” oppure se si tratta di “danni per atti non di combattimento”. Nella prima categoria rientrano l'occupazione di alberghi,<sup>35</sup> residenze private, case coloniche, vecchi palazzi, residenze nobiliari, ospedali<sup>36</sup> ed anche campi sportivi;<sup>37</sup> nella seconda classe, quella relativa agli “atti non di combattimento”, sono inserite le espropriazioni o *asportazioni*.

Quest'ultima è una categoria molto elastica che include i “danneggiamenti alle colture per passaggi di truppe alleate”,<sup>38</sup> la distruzione parziale di un muro per la formazione di un parcheggio delle macchine alleate, “la distruzione di un porcile e l'abbattimento di diverse piante ornamentali e da frutta”.<sup>39</sup>

Sono stati espropriati i macchinari di piccole aziende industriali, gli strumenti di lavoro degli artigiani, gli oggetti dell'arredamento delle abitazioni pubbliche e private, abiti, lenzuola, sveglie, automobili,<sup>40</sup> carri,

<sup>33</sup> Inc. 2441 Es. 19445/46

<sup>34</sup> Inc. 3060 Es. 1959/60

<sup>35</sup> Inc. 1411 Danni alleati Es. 1951/52: Albergo Manlio a Bolsena

<sup>36</sup> Inc. 2163 Danni alleati Es. 1951/52: l'ospedale in questione è l'“Andosilla” di Civita Castellana

<sup>37</sup> Inc. 752 Danni alleati Es. 1951/52

<sup>38</sup> Inc. 1195 Danni alleati Es. 1951/52

<sup>39</sup> Inc. 1018 Danni alleati Es. 1951/52

<sup>40</sup> Tra i danni alleati, infatti, rientra anche “il danneggiamento di macchina in seguito ad incidente stradale” con mezzi appartenenti a forze armate militari alleate. Inc. 893 Es. 1951/2

attrezzi per la lavorazione della terra e, in particolare, sono stati ripuliti i negozi di generi alimentari, di merceria, di tabaccheria, sono stati portati via animali (cavalli, maiali, pecore, polli e galline) e prodotti alimentari (patate, fieno, ortaggi).

Nel caso di beni immobili deve essere specificata “la data di requisizione e derequisizione”, nel caso di beni mobili “la quantità e qualità dei beni mobili asportati o distrutti dalle truppe alleate”.

In generale, per quanto riguarda “il risarcimento dei beni mobili, quando ne siano provate l’esistenza e la susseguente perdita, corrisponde al valore venale in comune commercio che esse avevano al momento del danno, diminuito del valore dell’eventuale parte residua”.<sup>41</sup>

Nel caso di affittuari o di enfiteuti, con la cessione del dominio utile si cedono pure i diritti di risarcimento.<sup>42</sup>

Nelle situazioni di rapporti enfiteutici spetta al titolare dell’utile dominio il godimento di tutti i benefici e l’esercizio di tutte le facoltà attribuiti al proprietario dal presente decreto”,<sup>43</sup> in questi casi, è necessario disporre del contratto d’affitto per poter stabilire, proprio in base alla durata dell’affitto medesimo, il fondo finanziario.

Quando c’è un unico proprietario ma i coloni sono diversi, l’indennizzo è ripartito secondo le relative quote mezzadrili.<sup>44</sup>

I soggetti beneficiari previsti dalla legge sono esclusivamente i cittadini italiani,<sup>45</sup> è da ritenere che il requisito della cittadinanza debba sussistere non solo al momento del danno, ma anche al momento della erogazione dei benefici.

Per i cittadini americani che richiedono il contributo o l’indennizzo, la liquidazione del risarcimento è effettuata tenendo conto del dettato dell’art.78 del Trattato di Pace.<sup>46</sup>

Sono ammessi all’erogazione dell’indennizzo anche i beni perduti nel territorio dello Stato e nei territori già soggetti alla sovranità italiana.<sup>47</sup>

E’ risarcibile soltanto il danno positivo ed emergente, che consiste nei guasti e nelle devastazioni dati alle proprietà, con esclusione di ogni forma di lucro cessante, configurato nelle perdite, non facilmente definibili che derivavano dalla guerra, per la sospensione o il rallentamento dei traffici, per il ristagno delle industrie, per l’abbandono dell’agricoltura, per la cessazione delle attività professionali e simili.<sup>48</sup>

---

<sup>41</sup> Legge 26-10-1940 n.1543, art.6

<sup>42</sup> Inc. 3901 Es.1956/57

<sup>43</sup> D.L.C.P.S 10-04-1947 n.261, art.88

<sup>44</sup> Inc. 3901: riferimento all’Inc. 2700 Es. 1945/46

<sup>45</sup> Legge 26-10-1940 n. 1543, art.3, concetto ripreso nella Legge 968

<sup>46</sup> Inc. 3234 Es. 1957/58

<sup>47</sup> Legge 27-12-1953 n.968, art.1. Il territorio libero di Trieste, i territori africani, il Dodecaneso e l’Albania.

<sup>48</sup> Legge 26-10-1940-n.1543, art.1-2

Il danno emergente è risarcito per intero, sia se causato dalla preparazione bellica che dalla guerra guerreggiata, sia se inferto dal nemico che dalle forze nazionali,<sup>49</sup> è sancito, con opportune deroghe, l'obbligo del reimpiego delle indennità relative agli immobili ed agli impianti industriali<sup>50</sup> ed è istituita la facoltà del Ministero dei Lavori Pubblici ad eseguire lavori di ripristino di fabbricati di proprietà privata danneggiati o distrutti.<sup>51</sup>

Non tutti i beni situati nel territorio nazionale, però, sono risarcibili: la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere indennizzabile esclusivamente il danno emergente e, quindi, solo la perdita materiale del bene.

La perdita economica, che incide sul lucro, sulla speculazione, è esclusa dal risarcimento: “Il contributo diretto non spetta per la riparazione dei fabbricati di proprietà di persone fisiche o giuridiche il cui reddito accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile derivi, in tutto o in parte, prevalentemente dall'esercizio dell'industria di costruzioni edili o dal commercio degli immobili urbani o, comunque, da un'attività speculativa su di essi”.<sup>52</sup>

La Legge 968 esclude dalla risarcibilità del danno i cosiddetti oggetti di lusso: preziosi, oggetti sportivi, denaro, titoli, immobili di lusso, automobili, cavalli e relativi accessori non adibiti ad uso di lavoro, monumenti sepolcrali.<sup>53</sup>

Pure i danni subiti da attività industriali, artigianali, commerciali, professionali ed intellettuali sono soggetti a particolari limitazioni: la Legge 968 consente l'indennizzo solo a beni, mobili o immobili, che siano adibiti e relativi all'esercizio di tali attività.<sup>54</sup>

Il problema è delicato se si tiene conto che, a rigore di legge, non sono indennizzabili, gioielli, oggetti di metallo prezioso, mobili d'arte, film.

Sono esclusi dal risarcimento i beni esportati o saccheggianti laddove il saccheggio sia dovuto a negligenza.

Si può liquidare in beni o in denaro: “Lo Stato avrà sempre facoltà di attribuire, in luogo dell'indennità, macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelli perduti o distrutti”.<sup>55</sup>

La liquidazione del danno è concessa seguendo determinati criteri.

Fino all'entrata in vigore della Legge 968, la valutazione del risarcimento è stabilita “in base ai prezzi dell'epoca in cui avvenne la perdita”, che, in pratica, vuol dire seguire l'andamento dei prezzi di mercato vigenti nel 1940: “Il risarcimento per gli immobili corrisponde al valore in comune

---

<sup>49</sup> Legge 26-10-1940 n.1543, art.5-6

<sup>50</sup> Legge 26-10-1940 art. 8 e Legge 26-10-1940 n.1543, artt.7-8

<sup>51</sup> Legge 26-10-1940 n.1543, art.11 e 19

<sup>52</sup> D.L.C.P.S. 10-04-1947 n.261, art.16 comma d)

<sup>53</sup> Art.5

<sup>54</sup> Art.4

<sup>55</sup> Legge 26-10-1940, art.6



commercio che essi avevano nel mese antecedente alla dichiarazione di guerra, diminuito del valore dell'eventuale parte residua".<sup>56</sup>

Ecco presentarsi il problema più urgente e gravoso: la rivalutazione economica dell'entità del danno ai costi vigenti al tempo in cui la domanda viene presentata e non a quelli di prima dell'entrata dell'Italia in guerra.

Negli incarichi si trova testimonianza di un *prezziario* (sic) del Genio Civile.

A Tarquinia troviamo una cartiera danneggiata, la cui perizia è redatta dall'incaricato "in base ai prezzi unitari riportati nell'elenco che desunti dal prezzo del Genio Civile, che in mancanza di indicazioni da parte di questo, ho dedotti mediante estimo e corrispondenti alla media dei prezzi verificatesi nel periodo in cui sono stati eseguiti i lavori di ricostruzione o di risarcimento".<sup>57</sup>

La spesa è così calcolata: "Si stabilisce la spesa necessaria per la ricostruzione secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra; la somma corrispondente a questa spesa si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà del fabbricato distrutto; la somma così ridotta si moltiplica per il rapporto esistente tra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il Tesoro".<sup>58</sup>

Negli incarichi si segnala spesso che l'indennità da liquidare sarà aggiornata al più recente costo del denaro.

In quasi il 90% delle pratiche esaminate il retro dei modulari presenta questa annotazione: "la valutazione che a norma della legge vigente è stata eseguita con i prezzi del maggio 1940 potrà essere riveduta applicando i prezzi dell'epoca che verrà stabilita dalla nuova legge di prossima emanazione" che è la legge 968 del 27-12-1953.

Essa ammette la possibilità di scegliere tra la concessione dell'indennizzo, senza obbligo di reinvestimento né di ripristino, e la concessione di un contributo per il ripristino del bene.<sup>59</sup>

L'indennizzo è ammesso solo per gli oggetti di vestiario, biancheria e arredi (elencati nell'art.4), per le merci e per le scorte morte dei fondi rustici.

Il contributo è costituito da una partecipazione dello Stato alle spese di ripristino o di riparazione ed è accordato se l'interessato assume l'obbligo di provvedere alle spese che il ripristino o la riparazione comportano.

Se l'amministrazione ritiene che non sia possibile il ripristino o la riparazione del bene, al posto del contributo è concesso l'indennizzo,<sup>60</sup> con

---

<sup>56</sup> Legge 26-10-1940 n.1543, art.7

<sup>57</sup> Inc. 1937 Es. 1946/47

<sup>58</sup> D.L.L. 9-06-1945 n.305, art.46 ed D.L.C.P.S 10-04-1947 n. 261, art.51

<sup>59</sup> Artt.23-24

<sup>60</sup> Art.25

provvedimento motivato, emesso su parere della Commissione provinciale per i danni di Guerra.

In base all'art. 28 della Legge 968, non è consentito il cumulo tra indennizzo e contributo.

L'indennizzo è concesso in misura pari al danno valutato ai prezzi vigenti alla data del 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente cinque, perché esso, secondo la giurisprudenza, si riferisce esclusivamente al danno subito.

E', quindi, logico che debba riportarsi a tale momento.

Il contributo si riferisce, prevalentemente, all'elemento spesa e, quindi, al momento dell'erogazione.

Esso viene determinato attraverso un calcolo complesso: si stabilisce la spesa di ricostruzione ai prezzi vigenti all'epoca del mese precedente alla dichiarazione di guerra, cioè al maggio 1940.

Su tale cifra si opera una deduzione non superiore al venticinque per cento per vetustà (salvo che per le navi ove la percentuale corrisponde al numero degli anni della costruzione) e il risultato si moltiplica per il coefficiente di rivalutazione.

Quest'ultimo è costituito dal rapporto tra i prezzi alla data del lavoro di ripristino e i prezzi del maggio 1940, rapporto che è stabilito con decreto ministeriale.

Infine, il contributo viene liquidato nella misura corrispondente al cinquanta per cento della cifra così ottenuta.

Non sono concessi indennizzi per le quote eccedenti i venti milioni, né contributi per le quote eccedenti i duecentomilioni.

## **IL RICORSO**

Il decreto di liquidazione deve essere motivato.<sup>61</sup>

Esso è notificato all'interessato a mezzo del messo comunale.

Il procedimento di liquidazione non è definitivo: contro il decreto dell'Intendenza di Finanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, entro il termine di trenta giorni.

Il ricorso deve essere inoltrato al Consiglio di Stato e non all'autorità giudiziaria ordinaria perché il risarcimento per danno di guerra è considerato dalla giurisprudenza una lesione di un interesse legittimo, e non di un diritto soggettivo.

Qualora l'interessato accetti la liquidazione, l'Intendenza di Finanza provvede al pagamento dell'indennizzo, con particolari modalità.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Legge 27-12-1953 n.968, art.22

<sup>62</sup> Legge 27-10-1953 n.968, art.31

Nel caso di risarcimento, l'Intendenza di Finanza autorizza il ripristino, sotto il controllo dell'amministrazione tecnica che fissa un termine per l'inizio e per l'esecuzione dei lavori.

## INTRODUZIONE ARCHIVISTICA

Il riordino ha previsto l'apertura di tutte le buste, il controllo del loro contenuto secondo quanto riportato sul dorso e la riorganizzazione delle pratiche secondo il corretto numero di serie.

La prima serie è materialmente divisa in 46 buste, mentre le ultime tre buste (47-49) contengono le domande di risarcimento per i danni subiti dalle forze armate alleate (Serie seconda).

Una busta, contrassegnata sul dorso dalla scritta *Viterbo valutazioni Eserc.55-56 Dal 1151 al 1250*, è vuota.

Ogni busta corrisponde ad un determinato arco cronologico, denominato Esercizio.

Una busta può contenere uno o più Esercizi; in tal caso un singolo Esercizio diventa un fascicolo nella stessa busta (buste 1, 35 e 45).

L'*Esercizio* è un ambito cronologico di suddivisione delle pratiche e corrisponde ad un periodo di attività dell'ente di due anni; perciò ogni Esercizio comprende tutte le denunce presentate durante due specifici e determinati anni.

Ogni pratica corrisponde ad una denuncia presentata per un solo bene e da un solo denunciante ed è chiamata Incarico.

Sul dorso di ogni busta, generalmente, sono riportati il nome della serie, l'Esercizio ed, infine, il primo e l'ultimo numero degli incarichi contenuti.

Sono state segnalate con “[ma:]” le buste nelle quali non c'è corrispondenza tra i numeri degli incarichi scritti sul dorso ed il numero delle pratiche trovate dentro la busta (buste 7, 30, 32-33 e 35-37).

Sulla copertina di ogni Incarico è riportato il nome del denunciante, l'Esercizio, la tipologia del bene danneggiato (azienda agraria, fabbricati urbani, beni mobili, aziende industriali), il Ramo di Servizio “G” (sigla di *Guerra*) ed il nome dell'ente cui sono indirizzate le richieste che è, per l'appunto, l'Ufficio Tecnico Erariale.

Per concludere, un accenno alla “fisicità” della serie: le buste 35-43, 46, 49 e quella vuota sono ricoperte di carta marmorizzata; la busta 46 è rigirata e presenta alla vista la sua parte interna.

Per quanto riguarda lo stato di conservazione la maggior parte delle buste non si presenta particolarmente danneggiata, anche se sono molte quelle che non “chiudono” bene perché i lacci che fanno da fermagli sono sfilacciati o monchi o perché le buste sono rotte.

Le più rovinate sono le prime buste e le copertine degli incarichi che vi sono contenuti sono le più lacunose e frammentarie della serie; le buste 5 e 7, in particolare, sono letteralmente spezzate.

Vi sono macchie di varia natura un po’ su tutte le buste, in particolare sulla 35.

## **LE LEGGI**

Si riportano le leggi citate negli incarichi.

- ❖ T. U. n. 383 della Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934
  
- ❖ Legge n. 1543 del 26-10-1940  
integrata dal R. D. n. 1957 del 16 dicembre 1940 contenente le norme di attuazione e regolamentari
  
- ❖ R. D. L. n. 1500 del 24-12-1942 Norme concernenti la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari nelle zone colpite da offese belliche nemiche
  
- ❖ D. L. L. n. 305 e succ. del 9-6-1945 approva il T. U. delle disposizioni per il ricovero dei senza tetto in seguito ad eventi bellici  
sostituito dal
- ❖ D. L. C. P. S. n. 261 del 10-4-1947 (in particolare sono citati gli artt.16 e 50)
  
- ❖ Legge n. 10 del 09-01-1951 detta norme in materia di indennizzo per danni arrecati con azioni non di combattimento o per requisizioni disposte dalle forze armate alleate

- ❖ Legge n. 968 del 27-12-1953: attualmente in vigore

## **LE CIRCOLARI**

- ❖ Circolare n. 20 dell'11-07-1945 del Ministero Industria e Commercio: poiché il danno è stato causato da truppe alleate con atti non di combattimento, la relativa valutazione viene eseguita secondo le norme della circolare...[Inc. 781 Es. 1949/50, contenuto nell'Incarico 7 Danni alleati Es. 1954/55]
- ❖ Circolare n. 14817 del 12-02-1948 della Direzione Generale Danni di Guerra
- ❖ Circolare n. 102563 del 21-02-1949 del Sottosegretario di Stato per i Danni di Guerra [segnalata in Inc. 841 Danni Alleati Es. 1951/52]
- ❖ Circolare n. 100735 del 15-03-1951 [Inc. 972 danni alleati Es. 1951/52]  
Anche citata come "Istruzione stampa n. 100735 di prot. del 15 marzo 1951 [Inc. 7 Es. 1954/55]  
Riguarda i criteri di valutazione per la perizia dei danni causati dalle Forze Armate Alleate
- ❖ Circolare n. 102498 del 15/07/1951  
Riguarda i criteri di valutazione per la perizia dei danni causati dalle Forze Armate Alleate
- ❖ Circolare n. 63 prot.4/3360 del 10-12-1951 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE [circolare di attuazione della Legge n.10 del 9-01-1951]

- ❖ Circolare n. 402011 del 22-03-1952.  
Essa dispone che: “l’Ufficio Tecnico Erariale avrebbe dovuto inviare, in doppio esemplare, a seguito degli accertamenti e della stima, esaminate anche le risultanze catastali e quelle della Conservatoria dei Registri immobiliari, una dettagliata relazione per mettere in evidenza, oltre i criteri adottati nella stima, il diritto di proprietà, la consistenza e la esistenza, al momento del sinistro, dei beni cui si riferisce il reclamo. La valutazione avrebbe dovuto essere fatta distintamente per i lavori già eseguiti (ai prezzi dell’epoca del ripristino ed ai prezzi attuali) e per i lavori ancora da effettuare (all’attualità), con detrazione di una quota di degrado per vetustà, del valore dei materiali di recupero, delle miglierie e dei lavori attribuibili ad ordinaria manutenzione”.<sup>63</sup>
  
- ❖ Circolare n. 33 prot. n.4/2026 del 14-06-1952 della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali [in Danni alleati, in particolare vedi Inc. 1579 Es. 1951/52]: il danno viene calcolato con i prezzi correnti del giugno 1943. Si parla di un coefficiente di maggiorazione in base alla circolare n.33.  
Questo coefficiente non è mai stato applicato, almeno fino alla scheda 47.  
Le note dell’U.T.E. sono molto esplicite, nelle pratiche, nel sottolineare di non aver applicato questo coefficiente nella valutazione.
  
- ❖ Circolare n. 36 prot.n.4/961 in data 12 aprile 1954 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. [Inc. 1259 Es. 1953-1954]
  
- ❖ Circolare n. 124 del 16-09-1956, prot.n.4/2180, della Direzione Generale del Catasto e del SS.TT.EE. [Nota dell’U.T.E. a margine all’Inc. 295 Es. 1959/60 Scheda 42]  
Compare a partire dalla busta 42.  
Nella pratica 2626 “si restituiscono gli elaborati relativi alla pratica in oggetto significando che la natura dei beni non rientra nella competenza di quest’ufficio.  
Si precisa che, a norma della Circolare della Direzione Generale del catasto e del SS.TT.EE. n. 124 del 16 settembre 1956, prot.n.4/2180, lo scrivente potrà esprimere il proprio parere anche per beni diversi da quelli di sua competenza ma subordinando all’invio in visione di pareri

---

<sup>63</sup> Dall’Inc. 3234 Es. 1957/58

già emessi dagli Uffici delle Amministrazioni competenti secondo la natura del bene”.<sup>64</sup>

Proprio appellandosi al dettato di questa circolare, l’U.T.E. rimanda indietro alcuni incarichi.

Come, ad es. gli incarichi 2952-2953, presentati dalla Società Anonima Teatro Genio di Viterbo per “attrezzature cinematografiche” (2953).

Nell’incarico 3089 viene rifiutata la richiesta di risarcimento danni per la perdita di attrezzi di un’officina meccanica.

Lo stesso caso si verifica per la richiesta 3091 contenente le domande di indennizzo per la perdita di alcuni “attrezzi artigianali e materiale vario”; così è anche per l’incarico 3095 (“attrezzatura da magazzino e merci varie”) e per il n. 3137 (“attrezzi di lavoro”).

Si tratta di pratiche relative all’indennizzo per il danneggiamento di fabbricati urbani e di beni mobili.

Questa ipotesi è corroborata da ciò che è scritto nella relazione dell’Ufficio Tecnico Erariale di Viterbo: “a norma della Circolare della Direzione Generale del catasto e del SS.TT.EE. n. 124 del 16 settembre 1956, prot.n.4/2180, la competenza in materia di quest’Ufficio è limitata alla trattazione dei danni alle Aziende Agricole”.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Inc. 2626 Es. 1959/60

<sup>65</sup> Inc. 3092 Es. 1959/60

## INVENTARIO

**busta 1**            “Viterbo    Valutazioni danni di guerra Esercizio  
1941-42-43-44 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)

**fasc. 1.1**    Esercizio 1941-1942            Ramo di servizio G;  
Incarico: 725

**fasc. 1.2**    Esercizio 1942-1943            Ramo di servizio G;  
Incarico: 915

**fasc. 1.3**    Esercizio 1943-1944            Ramo di servizio G;  
Incarico: 469-470, 490, 494-501, 510-516, 527-528, 552, 560,  
579-582, 584, 588, 590, 601, 604-605, 637, 644-646, 649-650,  
656, 667-668, 673-674, 681-682, 686-687, 689-694, 698-701,  
704, 706, 724-726, 728, 738, 744, 746-754, 756-761, 765-780,  
783, 785-786, 792

**busta 2**    “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1944-45  
Incarico dal n°526 al n°603 Incarichi esauriti” (sul dorso-  
busta)

Esercizio 1944-1945            Ramo di servizio G  
Incarico: 526-544, 548-551, 555-563, 565-578, 587-594, 597-  
598, 600-603

L'incarico 564 non è presente, un inserto ms segnala: “564 uso  
/ 1820 56/57”



- busta 3** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1944-45 Dal n°604 al n°752 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)  
**Esercizio 1944-1945** Ramo di servizio G  
Incarico: 604-625, 629-648, 669-699, 702-714, 716-721, 747-752
- busta 4** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1944-45 Dal n°753 al n°895 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)  
**Esercizio 1944-1945** Ramo di servizio G  
Incarico: 753-767, 770-793, 806-831, 839-850, 854-866, 868-871, 890-895
- busta 5** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1944-45 Dal n°896 al n°1025 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)  
**Esercizio 1944-1945** Ramo di servizio G  
Incarico: 896-897, 901, 903-919, 926-928, 931-944, 946-959, 967-992, 1002-1004, 1007-1025
- busta 6.** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1944-45 Incarico dal n°1026 al n°1189 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)  
**Esercizio 1944-1945** Ramo di servizio G  
Incarico: 1026-1030, 1045-1051, 1053-1066, 1077-1087, 1108-1124, 1133-1139, 1144-1149, 1152, 1155-1179, 1183-1189
- busta 7** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1944-45 Incarico dal n°1090 al n°1335 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)  
**Esercizio 1944-1945** Ramo di servizio G  
Incarico: 1190-1202, 1222-1234, 1238, 1247-1248, 1251, 1283-1284, 1322, 1355
- busta 8** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1945-46 Dal n°989 al n°1091 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)  
**Esercizio 1945-1946** Ramo di servizio G

Incarico: 989-1029, 1032-1091

**busta 9** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1945-46 Dal n°1093 al n°1195 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)  
**Esercizio 1945-1946** Ramo di servizio G  
Incarico: 1093-1112, 1116-1153, 1155-1195

**busta 10** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1945-46 Dal n°1196 al n°1395 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)  
**Esercizio 1945-1946** Ramo di servizio G  
Incarico: 1196-1199, 1206, 1212, 1268-1270, 1298-1321, 1323, 1331-1395

**busta 11** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1945-46 Dal n°1396 al n°1512 Incarichi esauriti”  
**Esercizio 1945-1946** Ramo di servizio G  
Incarico: 1396-1412, 1419-1434, 1438-1463, 1471, 1473-1474, 1476-1512

Inc. 1404: una nota dell’U.T.E. avvisa che i danni sono stati accertati e valutati nell’Incarico 2619 Esercizio 1946/1947. Quest’avviso è spedito dall’Ufficio Tecnico Erariale all’Intendenza di Finanza e riguarda un terreno in Viterbo, Località La Madonna della Spiga.

Inc. 1458: Convento di S. Antonio di Oriolo Romano, la denuncia è presentata da padre Salvatore Lilli. Contiene un certificato di cittadinanza italiana.

**busta 12** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1945-46 Dal n°1890 al n°2016 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)  
**Esercizio 1945-1946** Ramo di servizio G  
Incarico: 1890-1911, 1917-1936, 1939-1963, 1966-1970, 1974, 1979-1995, 2005-2016

**busta 13** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1945-46 Dal n°2017 al n°2382 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1945-1946** Ramo di servizio G

Incarico: 2017-2068, 2070-2072, 2076-2082, 2190-2191, 2331-2361, 2375-2377, 2380-2382

**busta 14** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1945-46 Dal n°2383 al n°2499 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1945-1946** Ramo di servizio G

Incarico: 2383-2406, 2408-2446, 2450-2451, 2455-2478, 2485, 2487-2499

**busta 15** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1945-46 Dal n°2500 al n°2605 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1945-1946** Ramo di servizio G

Incarico: 2500-2530, 2532-2560, 2566-2605

L’incarico 2531 non è presente; un inserto segnala “2531 45/46 Revisione 8481/1953”

Inc. 2569: foto della S. A. Molino Centrale di Orte

**busta 16** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio [1945-46] Dal n°[2606] al n° [2718] Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)

La scrittura sul dorso è illeggibile

**Esercizio 1945-1946** Ramo di servizio G

Incarico: 2606-2619, 2621-2630, 2632-2658, 2660-2673, 2675-2680, 2683-2685, 2687, 2693-2704, 2718

**busta 17** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1945-46 Dal n°2719 al n°2859 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1945-1946** Ramo di servizio G

Incarico: 2719-2722, 2724-2725, 2731-2738, 2740, 2742-2749, 2752-2782, 2785-2795, 2803-2804, 2808-2820, 2823-2824, 2831-2859

Inc. 2803 Es. 1945/46 contiene due cartoline (foto) di due palazzi privati.

**busta 18** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1945-46 Dal n°2861 al n°2965 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1945-1946** Ramo di servizio G

Incarico: 2861-2891, 2894-2904, 2911-2923, 2932-2942, 2944, 2953, 2961-2965

**busta 19** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1946-47 Dal n°1679 al n°1855 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1946-1947** Ramo di servizio G

Incarico: 1679, 1691-1700, 1732, 1740-1750, 1760-1779, 1784-1796, 1808-1817, 1819-1848, 1853-1855

**busta 20** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1946-47 Dal n°1912 al n°2050 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1946-1947** Ramo di servizio G

Incarico: 1912-1914, 1921-1934, 1936-1947, 1949-1950, 1953, 1963-1977, 1984-1992, 2003-2050

**busta 21** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1946-47 Dal n°2051 al n°2206 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1946-1947** Ramo di servizio G

Incarico: 2051-2052, 2054-2070, 2072-2075, 2078-2082, 2084-2090, 2092-2094, 2096-2099, 2103-2104, 2107, 2113, 2115-2134, 2169-2181, 2183-2198, 2205-2206

**busta 22** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1946-47 Dal n°2207 al n°2331 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1946-1947** Ramo di servizio G

Incarico: 2207-2244, 2247-2264, 2280-2315, 2323-2331

Inc. 2323-2331: Soc. Romana Ferrovie Nord

Inc. 2236-2244: Società Telefonica Tirrena.

L'Inc. 2236 contiene le copertine degli Inc. 2237-2244, sulle quali è scritto: "Questo incarico va sempre tenuto allegato all'inc. 2236 46/47".

Gli Inc. 2237-2244 sono solo copertine vuote.

**busta 23** "Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1946-47 Dal n°2332 al n°2460 Incarichi esauriti" (sul dorso-busta)

**Esercizio 1946-1947** Ramo di servizio G

Incarico: 2332, 2334-2389, 2401, 2405-2435, 2438-2460

Inc. 2332 è vuoto (sulla copertina Soc. Romana Ferrovie Nord)

Inc. 2405-2435, 2441, 2445, 2449: Unione Esercizi Elettrici.

Sulla cop. dell'Inc. 2405: "Le altre perizie di cui si parla nella denuncia hanno formato oggetto degli incarichi 2406-2435 46-47"; l'Inc. 2405 contiene la denuncia, gli altri incarichi le stime.

Inc. 2405-2435, 2449 per danni subiti dalla Unione Esercizi Elettrici nella zona di Orte, 2441 ad Acquapendente, 2445 a Bassano in Teverina.

Gli incarichi 2439-2440, 2444, 2446-2448, 2450-2460 contengono richieste presentate dalla società Agenzia Generale Italiana Petroli, più conosciuta sotto la sigla AGIP.

**busta 24** "Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1946-47 Dal n°2461 al n°2592 Incarichi esauriti" (sul dorso-busta)

**Esercizio 1946-1947** Ramo di servizio G

Incarico: 2461-2531, 2554-2566, 2568-2570, 2572, 2587, 2591-2592

Gli Incarichi 2461-2462, 2464, 2467, 2471-2472, 2476-2477, 2479-2490, 2492, 2495, 2502-2507, 2509-2521, 2523-2525, 2527-2530, 2558-2559 riguardano la società AGIP

**busta 25** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1946-47 Dal n°2593 al n°2711 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1946-1947** Ramo di servizio G

Incarico: 2593-2619, 2633-2696, 2899, 2703-2711

L’incarico 2651 è vuoto (sulla copertina: Soc. Romana Ferrovie Nord Aziende Industriali Viterbo Civita Castellana)

Inc. 2711: Presidente Ospedale S. Maria della Stella di Orvieto.

A partire da questa busta si trova il Modulario Danni G – 2 che riguarda il risarcimento per i danni “mobili delle aziende agrarie”.

**busta 26** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1946-47 Dal n°2712 al n°2879 Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1946-1947** Ramo di servizio G

Incarico: 2712-2714, 2716-2737, 2758, 2782-2785, 2817-2828, 2835, 2840-2879

Inc. 2712: Presidente Ospedale S. Maria della Stella di Orvieto

**busta 27** “Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1946-47 Dal n°2 [2880] al n°3 [3254] Incarichi esauriti” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1946-1947** Ramo di servizio G

Incarico: 2880-2898, 2900-2910, 2913-2915, 2923-2930, 2969-3006, 3016, 3044, 3063, 3254

Inc. 2696-3006, 3016: Soc. Romana Elettricità.

Dall’incarico 2969 all’incarico 2986 una nota a penna rossa sulla copertina: “prelevato dall’Inc. 2675 Serie 45/46 relativo alla denuncia n° 8049/649 del 6/4/46 valore dichiarato di £ 21.271.000”.

Dall'incarico 2987 all'incarico 2999 sempre una nota ms, a penna rossa, sulla copertina: "prelevato dall'Inc. 2053 Es. 45/46 relativo alla denuncia n° 19266 dell'8/3/1946 del valore dichiarato di £ 4.939.000.

Infine, dall'incarico 3000 al 3006: "prelevato dall'Inc. 2680 Es. 45/46 relativo alla denuncia n°15884/649 del 6/4/46 del valore dichiarato di £ 598.500".

Inc. 3016: prelevato dal 2052 (a matita sulla cop.)

**busta 28** "Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1947-48 Dal n°1986 al n°2076 Incarichi esauriti" (sul dorso-busta)  
**Esercizio 1947-1948** Ramo di servizio G  
Incarico:1986-2076

**busta 29** "Viterbo Valutazioni danni di guerra Esercizio 1947-48 Dal n°2077 al n°2177 Incarichi esauriti" (sul dorso-busta)  
**Esercizio 1947-1948** Ramo di servizio G  
Incarico: 2077-2177

**busta 30** "Danni di guerra Esercizio 1949-50 Dal n°577 al n°1100" (sul dorso-busta)  
**Esercizio 1949-1950** Ramo di servizio G  
Incarico: 577-580, 351, 663-664, 679-681, 683-689, 696, 707, 710-722, 725-764, 766-780, 782, 786-802, 807-831, 842-845, 850-856, 882, 886, 888, 893-894, 901, 922-924, 928-929, 1011-1014, 1032-1037, 1049-1060, 1081-1082, 1089-1093, 1096-1099

L'inc. 781 non è presente, un inserto cartaceo segnala: "781 49/50 uso 7 /54/55"

L'inc. 887 non è presente, un inserto segnala: "Inc. 887 49/50 uso Inc. 662 51/52".

In questa busta molte note sono scritte a matita sul retro della copertina, si tratta di appunti che spiegano la causa e l'entità del danno e riassumono brevemente la relazione.

**busta 31** “Viterbo Danni di guerra Eserc 1951-52 Dal n°277 al n. 625”  
(sul dorso-busta)

**Esercizio 1951-1952** Ramo di servizio G

Incarico: 277-292, 323-324, 337-338, 343-350, 352-358, 360-361, 372-373, 379, 386, 389-393, 396, 398-408, 410, 413-414, 417, 426, 428-429, 436, 443-445, 447-458, 467-470, 473-484, 488, 491, 493-498, 500, 503, 508-517, 519, 521, 526-533, 535, 541-543, 558-560, 567, 570, 576-579, 592, 595-600, 604-625

L’inc. 482 non è presente, un inserto cartaceo segnala: “Inc. 492 51/52 uso 81 52/53”

Su diverse copertine ( ad es. 278, 279, 281, 283, ecc.) viene segnalato che il danno è “alleato”, si tratta di “danni per atti non di combattimento”.

**busta 32** “Danni di guerra Eserc 1951-52 Dal n°1101 al n°1500” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1951-1952** Ramo di servizio G

Incarico: 1101-1108, 1120-1127, 1136-1140, 1143-1145, 1147-1151, 1156-1158, 1182-1186, 1189, 1194, 1203-1205, 1211-1214, 1217-1232, 1245-1246, 1273, 1298, 1315, 1326-1333, 1380, 1392-1405, 1417-1419, 1492.

Gli incarichi 1137, 1143-1145, 1182-1184, 1186, 1189, 1194, 1213-1214, 1246 portano la dicitura “Danno alleato Danni per atti non di combattimento [saccheggio].

Inc. 1315 solo la dicitura “asportazione di beni mobili da parte di truppe alleate”, sulla cop. “29 52-53”

Si comincia ad usare la sigla B.M. per indicare i Beni Mobili

**busta 33** “Viterbo Danni di guerra Eserc 51-52 Dal 1501 al 2273” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1951-1952** Ramo di servizio G

Incarico: 1516-1564, 1566-1567, 1573-1574, 1587-1590, 1610-1611, 1618, 1644, 1659-1671, 1769-1781, 1814-1817,



1820, 1826, 1874-1899, 1906-1909, 1959-1963, 2116, 2196-2198, 2220-2222, 2235-2237, 2252-2255, 2257-2258, 2267-2271, 2273

L'inc. 1565 non è presente, un inserto cartaceo segnala:” Inc. 1565 51/52 uso 3208 55/56 Prot. 137/57”

**busta 34** “Viterbo Danni di guerra Eserc 1952-53 Dal 536 N al 1958 N”  
(sul dorso-busta)

**Esercizio 1952-1953**

Ramo di servizio G

Incarico: 536-542, 551-553, 563-567, 609, 636-638, 643, 686, 705-706, 709-713, 727, 746-748, 755, 759, 764, 769-770, 818, 876-877, 904, 915-916, 919, 941-942, 998, 1018-1023, 1028, 1030, 1033-1036, 1046-1048, 1071-1080, 1091-1094, 1102-1105, 1108-1114, 1123-1127, 1145-1147, 1169, 1172-1173, 1188, 1192, 1264-1265, 1269, 1297, 1307, 1320-1322, 1331, 1334, 1340, 1377, 1429, 1437, 1487, 1499, 1537, 1561, 1563, 1567-1577, 1604, 1647, 1655, 1662, 1780, 1798, 1802, 1809, 1811, 1820, 1822-1823, 1842-1845, 1864-1865, 1878, 1905, 1914-1916, 1937-1938, 1958

L'Inc. 1563 contiene una perizia contrassegnata come “ Inc. 3128 Esercizio 1947/48”

Compare la sigla F.U. per indicare i fabbricati urbani

**busta 35** “Viterbo D – G Eserc 1953-54 Eserc. 55-56 Dal 1031 al 1500”  
(sul dorso-busta)

**fasc. 35.1 Esercizio 1953-1954**

Ramo di servizio G

Incarico: 309, 376-388, 391-392, 420, 431, 437-438, 450, 459, 503, 535, 540, 574, 619, 686-687, 692-693, 775, 839, 853-854, 880, 901, 914-915, 1155, 1174, 1259

L'inc. 503 contiene una perizia contrassegnata come “Incarico 1486 Esercizio 1948/1949”

**fasc. 35.2 Esercizio 1955-56**

Ramo di servizio G

Incarico: 1031-1036, 1045, 1058-1061, 1101-1104, 1374-1387, 1390, 1422-1440, 1470-1472, 1474-1487

Gli Incarichi 1045, 1058-1061 riguardano l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.)

Dagli anni 1955-1956 le pratiche riguardano soprattutto le aziende agrarie, con attenzione mirata agli attrezzi agricoli, al bestiame e alle colture.

Mancano i fabbricati urbani, industriali e rustici.

Già a partire dalla busta 33 sono meno frequenti le visure e le piante catastali dei fabbricati urbani.

Dalla busta 34 le perizie si fanno formalmente più strutturate: sono dattiloscritte.

Il modulario di accertamento dell'entità del danno resta invariato.

**busta 36** “Viterbo D – G Eserc. 55-56 Dal 1501 al 1900” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1955-1956**

Ramo di servizio G

Incarico: 1502-1513, 1529-1532, 1534-1560, 1616-1628, 1650, 1663-1686, 1784-1796, 1815-1826, 1857-1864, 1887

**busta 37.** “Viterbo D – G Eserc. 55-56 Dal 1901 al 2900” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1955-1956**

Ramo di servizio G

Incarico: 1913-1925, 2141-2145, 2154-2156, 2274-2298, 2338, 2583-2615, 2663-2688, 2746-2751, 2789-2802, 2824, 2885-2890

L'inc. 2275 contiene l'inc. 1473 Esercizio 1955-56

**busta 38** “Viterbo D – G Eserc. 55-56 Dal 2901 al [...]” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1955-1956**

Ramo di servizio G

Incarico: 2906-2912, 2914-2936, 3200-3221, 3236-3241

L'inc. 2913 non è presente, un inserto segnala: “2913 55/56 Revisione Prot.2389/57”

**busta 39** “Viterbo D – G Eserc. 56-57 Dal 1001 al 1800” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1956-1957**

Ramo di servizio G

Incarico: 1027-1081, 1289-1310, 1313-1328, 1396-1404, 1429-1437, 1518-1528, 1693-1710, 1746, 1758-1782

Inc. 1693 contiene un foglio che è “la risposta dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Viterbo all’U.T.E. - nella quale - si rimettono, in allegato, n.18 pratiche dei danni di guerra, corredate dal parere di questo Ispettorato”.

Le pratiche in questione sono: 1694-1710; i danni riguardano sempre i beni mobili di aziende agrarie (galline, pecore, pali, pompe irroratrici, patate, farina, formaggio, ecc. ...)

Inc. 1758 contiene un foglio che è “la risposta dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Viterbo all’U.T.E. - nella quale - si rimettono, in allegato, n. 25 pratiche dei danni di guerra, corredate dal parere di questo Ispettorato”.

Le 25 pratiche vanno dall’Incarico 1758 all’Incarico 1782

**busta 40** “Viterbo D – G Eserc. 56-57 Dal 2801 al 3400” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1956-1957**

Ramo di servizio G

Incarico: 2802-2807, 2813-2824, 2913, 2995-3008, 3014-3063, 3073, 3093-3106, 3114, 3136-3156, 3189-3210, 3328, 3376-3400

Nel caso di aziende agricole non sempre vengono specificati il nome del proprietario o l’ubicazione del terreno perché ci si riferisce spesso ad incarichi precedenti,<sup>66</sup> per la precisione agli anni 1945/46.

Molti sono i reclami e le richieste di procedere a stime più aggiornate.

**busta 41** “Viterbo D – G Eserc. 56-57 Dal 3401 al [...]” (sul dorso-busta)

**Esercizio 1956-1957**

Ramo di servizio G

<sup>66</sup> Inc. 2999 Es. 1956/57: Istituto Maestre Pie Filippine di Montefiascone per danni ad un’azienda agraria, di cui non sono indicati l’ubicazione né l’estensione

Incarico: 3401-3427, 3434-3462, 3616-3617, 3659-3675, 3705, 3712, 3719, 3900-3906, 3941-3953, 4015-4029, 4094-4130, 4173-4194, 4196

Inc. 3712: richiesta per la perdita di libri: Vocabolari di Lingua italiana (Petrocchi), manuali di diritto penale, amministrativo, commerciale.

Sulle cop. degli Inc. 3616-3617, 3705, 3712 e 3719 l'Esercizio è il 1957-1958; in effetti, anche gli atti, i documenti e le perizie sono datate 1958

Inc. 4196: Unione Prov.le Professionisti ed Artisti di Viterbo per danni a beni mobili

**busta 42** “Viterbo D – G Eserc. 57-58 Dal 215 [2151] [al 3942] (sul dorso-busta)

**Esercizio 1957-1958** Ramo di servizio G

Incarico: 2151-2172, 2221-2240, 2382-2391, 2467-2493, 2540-2560, 2577-2578, 2588, 2593, 2642-2649, 2687, 2692-2717, 2886-2903, 2971-2984, 3234, 3264-3265, 3400, 3473, 3498-3499, 3502, 3643, 3655, 3706-3707, 3716-3718, 3720-3722, 3871, 3890, 3938-3942

Inc. 2577: richiesta di risarcimento per 27 volumi “per corso di ragioneria”: diritto civile, amministrativo, pubblico, testi di matematica, di lingua francese ed inglese, dispense e trattati di scienze politiche ed economiche, “nonché libri vari della facoltà di economia e commercio”.

Interessante perché viene segnalato “il valore medio” commerciale dei libri.

**busta 43.** “D – G 59-60” [dal n. 1288 al n. 3799] (scritto a matita sul dorso-busta)

**Esercizio 1959-1960** Ramo di servizio G

Incarico: 1288, 1410, 1457, 1478-1479, 1528, 1548-1549, 1554, 1606-1607, 1616, 1628, 1646-1647, 1650, 1684, 1745, 1751, 1940, 2188-2189, 2216, 2220-2221, 2532-2533, 2542, 2570-2571, 2586, 2625-2631, 2681-2684, 2704-2707, 2726-2736, 2751-2755, 2772, 2789-2792, 2815-2818, 2854-2856,

2874, 2883-2888, 2949-2953, 2982, 2992-2997, 3059-3062, 3089-3095, 3137-3146, 3212-3213, 3243-3246, 3279, 3301, 3349-3351, 3357-3358, 3366-3367, 3395, 3412-3415, 3446, 3448-3452, 3488-3489, 3496-3500, 3569-3572, 3591, 3623, 3642-3644, 3658, 3708, 3784-3788, 3799

L'inc. 1353 non è presente, un inserto segnala: "1353 59/60 uso 2828 61/62"

[L'incarico 1353 è nella pratica n. 2828 61/62]

Inc. 2706: riferimento agli incarichi 2389 e 2377 Esercizio 1946/47 per il ripristino di un fondo rurale adibito alla stagionatura del formaggio (Inc. 2389) e casa colonica (Inc. 2377)

L'inc. 3447 non è presente, un inserto segnala: "Danni di guerra inc. N. 3447 es. 59/60"

Inc. 3451: 587 60/61 (a penna rossa sulla cop.)

Inc. 3786: 848 60/61 (a penna rossa sulla cop.)

Inc. 3799: 858 60/61 (a penna rossa sulla cop.)

Compare la Circolare della Direzione Generale del Catasto e del SS.TT.EE. n°124 del 16 settembre 1956 prot.n°4/2180.

Nella busta 43 prevalgono nettamente le liquidazioni sotto forma di indennizzo, piuttosto che sotto forma di contributo (Inc. 1616, 3060)

**busta 44.** "D – G 1960-61" [dal n. 920 al n. 4054] (scritto a matita sul dorso busta)

**Esercizio 1960-1961**

Ramo di servizio G

Incarico: 920, 1093, 1122-1125, 1166, 1181-1182, 1188-1189, 1193, 1203, 1206, 1283-1284, 1333, 1359, 1364-1366, 1413-1415, 1458-1459, 1461-1462, 1468, 1474, 1627, 1787-1790, 1828, 1841-1844, 1858, 1879-1882, 1936, 1970, 1981, 2022, 2089, 2092, 2115, 2130, 2144, 2157-2158, 2184, 2209-2210, 2221-2222, 2231, 2235, 2255, 2398-2402, 2411-2416, 2469-2470, 2560-2568, 2813, 2837-2839, 2906-2907, 3090-3091,

3106, 3157-3158, 3231-3232, 3530, 3683-3685, 3720, 3810, 3816, 4054

L'Incarico 1193 contiene Inc. 2432 Esercizio 1959-1960: entrambe le pratiche si riferiscono al Collegio Card. Ragonesi di Viterbo di proprietà dei Fratelli Maristi. Una nota dell'U.T.E.: "pertanto l'ammontare del danno viene confermato come risulta dalla stima di cui all'Inc. 1228 Es. 1944/45 che si restituisce unitamente agli elaborati", ma l'Inc. 1228 non c'è

Inc. 3232: "400 61/62" (nota a penna rossa sulla cop.)

Inc. 3530: "595 61/62" (nota a penna rossa sulla cop.)  
All'interno, un inserto segnala: "I dati catastali sono quelli indicati alla partita 10941 del Comune di Viterbo del vecchio catasto terreni Inc. 3580 60/61"

Sulla copertina troviamo indicato Incarico 3530, ma, la perizia redatta dal tecnico dell'U.T.E. su Modulario F. Cat. S.T. 456 segnala Incarico 3580 Esercizio 1960-1961.

Questo incarico è collocato tra l'Inc. 3232 e l'Inc. 3683; probabilmente, il corretto numero di serie dell'Incarico è il 3580.

Sia la copertina che la relazione dell'U.T.E. si riferiscono agli stessi danneggiati.

Inc. 3685: "680 61/62"(nota a penna rossa sulla cop.)

Nella busta 44 non ci sono richieste di contributi

**busta 45.** D.G. 1961-62 - 1962-63 [1068 4035] (scritto a penna blu sul dorso busta)

**Esercizio 1961-1962**

Ramo di servizio G

Incarico: 1068-1071, 1107-1108, 1124-1127, 1138-1139, 1189, 1198, 1206, 1216, 1283, 1321-1323, 1383-1384, 1444, 1494, 1496, 1613, 1654, 1684-1685, 1718-1720, 1723-1724, 1772-1773, 1783, 1801, 1819-1822, 1832, 1863-1866, 1874, 1886-1887, 1966, 1972-1973, 2035-2039, 2071, 2166, 2220, 2250, 2465-2467, 2565-2566, 2632, 2719-2721, 2828, 2854, 2914, 3008-3009, 3001, 3044-3046, 3087, 3100, 3147-3148, 3156-3157, 3223-3224, 3241, 3261-3262, 3270, 3310, 3363, 3550-3551, 3639, 3784, 3910, 4035

Inc. 1886: “17 62/63” (nota a penna rossa sulla cop.)

Inc. 4035: “784 62/63” (nota a penna rossa sulla cop.)

Questo Incarico ha per oggetto una richiesta, presentata dal Comune di Viterbo, per il risarcimento di beni mobili danneggiati e persi, collocati nelle scuole rurali ed elementari, nel palazzo Comunale e in altri palazzi storici di Viterbo (come, ad esempio, Palazzo Pocci).

Una richiesta simile è contenuta nell’Inc.1684, sempre del Comune di Viterbo: arredamento di alcune scuole, del Palazzo Comunale, di alcuni uffici comunali.

Inc. 1801, 1886, 1972-1973 e 3551 sono richieste di contributi.

Inc. 1801, 1972- 1973: Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo

Inc. 2632 richiesta di risarcimento per spartiti di musica per canto e pianoforte; una nota a penna rossa sulla copertina del modulario di perizia ci dice che: “i prezzi quantificati sono stati forniti dall’U.T.E. di Roma”.

**Esercizio 1962-1963**: nessun incarico

**busta 46** D. G. Es. 1962-63 [dal n. 837 al n. 3491] (scritta ms a matita sul dorso busta)

**Esercizio 1962-1963**

Ramo di servizio G

Incarico: 837, 851, 918, 952, 1002-1004, 1096, 1126-1127, 1203, 1292, 1357-1358, 1386, 1401, 1437-1438, 1448-1449, 1464, 1483, 1518-1519, 1585, 1591, 1617-1619, 1638, 1649-1653, 1778-1779, 1783, 1792, 1811, 1833-1934, 1840-1842, 1875-1877, 1894-1895, 1925, 1942-1943, 2016, 2086, 2105, 2125, 2158-2159, 2263, 2369-2370, 2446, 2481, 2511, 2593, 2713-2714, 2751-2754, 2800-2803, 2949, 2969, 2973-2974, 2983-2984, 3071-3075, 3098, 3120-3121, 3137-3139, 3158-3161, 3227-3230, 3256, 3298-3299, 3319, 3353-3357, 3448-3455, 3490-3491

Inc. 1894 contiene Inc. 3375 Es. 1961-1962 ed Inc. 3307 Es. 1961-1962; il denunciante è lo stesso

Inc. 1895 contiene Inc. 3010 Es. 1961-1962 ed Inc. 3376 Es. 1961-1962; il denunciante è lo stesso.



## DANNI ALLEATI

**busta 47** Viterbo DANNI ALLEATI Eserc.51-52 dal N.359 al N.2308 (sul dorso busta)

### Esercizio 1951-1952

Ramo di servizio G

Incarico: 359, 437-439, 492, 507, 738, 745, 752-753, 765-766, 769-770, 775, 798, 802, 841, 893, 904, 925-926, 931-933, 946, 948-949, 972-975, 1000, 1003, 1016-1019, 1030, 1050-1053, 1066-1067, 1072, 1075, 1091, 1094, 1161, 1195, 1202, 1296-1297, 1304-1314, 1320-1325, 1334-1335, 1372, 1381, 1441, 1413, 1494, 1514-1515, 1569-1571, 1579, 1585-1586, 1606, 1617, 1641-1643, 1645, 1658, 1676, 1766-1768, 1824-1825, 1865-1867, 1910, 2021, 2104-2106, 2122, 2157-2159, 2163, 2168, 2179-2180, 2199-2200, 2223-2225, 2231-2232, 2242-2243, 2256, 2274, 2277-2278, 2308

Sulla copertina dell'Incarico 439 una nota a matita segnala: "3 52/53"

Sulla copertina dell'Incarico 753 una nota ms a matita segnala: "4 52/53"

Sulla copertina dell'Incarico 926 una nota ms a matita segnala: "7 52/53" e "conferire Brig. Scartozzi".

Il Brigadiere Scartozzi, che firma la relazione di accertamento, è il comandante del Comando della Brigata Volante della Guardia di Finanza di Montefiascone - Intendenza di finanza di Viterbo.

L'Incarico 973 contiene l'Incarico 1026: entrambi riguardano la richiesta di Carlo Moneta per l'indennità di asportazione di legname.

In realtà, l'Incarico 1026 contiene semplicemente alcuni certificati allegati inerenti all'Incarico 973.

Sulla copertina dell'Incarico 1003 una nota a matita segnala: "10 52/53"

Sulla copertina dell'Incarico 1050 una nota a matita segnala: "13 52/53"

Inc. 1067: contiene lo *stato di consistenza e verbale di riconsegna* di Palazzo Doria in San Martino al Cimino.

Gli Incarichi 1304-1309, 1311-1314 si riferiscono alla stesa zona, la riva del lago di Montefiascone, in Vocabolo Lucrino, e al medesimo danno: danni al terreno per requisizione e costruzione di una pista lancio per apparecchi.

Questo campo di aviazione doveva servire al Comando alleato che lo ha costruito.

Inc. 1411: Albero Manlio, Bolsena: contiene cartoline raffiguranti l'Albergo.

Inc. 1494: Cooperativa Pescatori Volsinia, Bolsena.

La cooperativa denuncia "la devastazione della casa da parte di truppe francesi in quanto aveva l'emblema fascista". Sono stati distrutti anche di "un incubatoio per la riproduzione artificiale della trota e del coregone, composto di n.24 cassette di zinco smaltato e 12 bicchieri di cristallo; nello stesso locale erano sistemati n.3 tavoli, un bancone e tre bilance per la rivendita all'ingrosso del pesce".

Contiene due foto b/n nelle quali si vedono bene le cassette di zinco con i bicchieri di cristallo pieni, forse di mangime.

Inc. 1579: In una busta bianca sono contenute nove fotografie b/n di Palazzo Viscontini, Acquapendente, di proprietà della denunciante Sig.ra Giulia Quaranta.

Le foto sono numerate : 1-11, mancano le foto n 4 e n.5

**busta 48** Viterbo Danni alleati Eserc.52-53 Dal n. 66 al 225 (sul dorso-busta)

**Esercizio 1952-1953**

Ramo di servizio G

Incarico: 66-225

Al posto dell'Incarico 82 un foglietto a penna blu segnala: "Capobianchi"

**busta 49** Viterbo DANNI ALLEATI (sul dorso busta)

**fasc. 49.1 Esercizio 1953-1954**

Ramo di servizio G

Incarico: 12-90

Al posto dell'Incarico 71 un foglietto segnala: "71 53/54 uso  
8 56/57

**fasc. 49.2 Esercizio 1954-1955**                      Ramo di servizio G  
Incarico: 1-16

Inc. 7: Biblioteca Comunale di Montefiascone: presenta una denuncia per "i volumi e l'arredamento della Biblioteca di Montefiascone"

**fasc. 49.3 Esercizio 1955-1956**                      Ramo di servizio G  
Incarico: 2-8

**fasc. 49.4 Esercizio 1956-1957**                      Ramo di servizio G  
Incarico. 6, 8-13

Gli Incarichi 12-13 riguardano danni dovuti ad occupazioni e stazionamenti

**fasc. 49.5 Esercizio 1958-1959**                      Ramo di servizio G  
Incarico: 1-3

L'Incarico 1 riguarda danni dovuti ad occupazioni e stazionamenti

Le buste 47 e 48 rimandano ad incarichi ed esercizi successivi, la 49 a pratiche passate.